

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02020 del 31/10/2023

Proposta n. 2192 del 31/10/2023

Oggetto:

Ord. 109/2020 - Intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI).
Codice Opera: OOPP_000696_2017 - CUP: C71E18000050001 - CIG: 85294336C6. Autorizzazione al subappalto dei lavori
alla ditta "EDIL SALAPIA S.R.L.S." ai sensi dell'art 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ord. 109/2020 – Intervento di “Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo” nel Comune di Amatrice (RI).

Codice Opera: OOPP_000696_2017 - CUP: C71E18000050001 - CIG: 85294336C6.

Autorizzazione al subappalto dei lavori alla ditta “EDIL SALAPIA S.R.L.S.” ai sensi dell'art 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 del 29/12/2022;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 1, comma 738, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 septies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023", e l'art. 1, comma 739, che all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2022» con le parole «31 dicembre 2023», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'ordinanza n. 37 del 08/09/2017 è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di

ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’Allegato. n. 1, al progressivo n. 201, è ricompreso l’intervento di “Ricostruzione e miglioramento sismico dell’Area cimiteriale capoluogo” (Codice OOPP_000696_2017) sito nel Comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 6.777.220,12;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l’art. 4, comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall’art. 12 dell’ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 19/10/2018, pervenuta con nota del 07/11/2018 prot. n. 697318, con la quale il Comune di Amatrice con riguardo all’intervento denominato “*Area Cimiteriale Capoluogo*” sito nel Comune di Amatrice (RI), codice OOPP_000696_2017 ha rinunciato al ruolo di soggetto attuatore di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii ed ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica, relativa all’intervento

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTA la determinazione n. A00560 del 09/11/2018, con la quale l’Arch. Tonino Cicconetti, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la determina n. A00684 del 03/07/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativi alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti all’intervento di “*Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo*” sito nel Comune di Amatrice (RI) a favore del R.T.P. “Studio Tecnico Gruppo Marche – GEOMAP S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA” che ha offerto un ribasso del 56,00% corrispondente all’importo contrattuale di € 306.959,15 IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo è stato approvato con Determinazione n. A01533 del 12/11/2020 in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A01150 del 03/09/2020;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A0008 del 21/01/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “*Recupero e*

ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)”, Codice OOPP_000696_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 6.777.220,12 di cui € 4.490.966,80 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 287.954,60 non soggetti a ribasso ed € 2.286.253,32 per somme a disposizione;

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante *“Incentivi per funzioni tecniche”* e l’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 *“Criteri di ripartizione negli appalti per lavori”*;

VISTO l’art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 che dispone che *le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L’Aquila e Teramo;*

VISTA l’Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l’Allegato 1 *“Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile”* che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l’inizio dei lavori all’iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legge;*

CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. A00107 del 28/01/2021 è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di *“Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo”* del Comune di Amatrice (RI), Codice OOPP_000696_2017, riconducibili alla categoria OG2 classifica V, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 4.490.966,80 di cui € 4.203.012,20 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 287.954,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01139 del 28/05/2021 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione l’esecuzione dei lavori di *“Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo”* nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_000696_2017 a favore della ditta *“Samoa Restauri S.r.L.”* con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) - cap 84098 - Via Pompei Traversa Santoro, snc - C.F. e P.I. n. 04925950653, che ha offerto un ribasso del 28,98% sull’importo a base d’asta corrispondente a un importo contrattuale pari ad € 3.272.933,86 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 287.954,60 oltre IVA di legge;

VISTO l’art. 105 comma 1 del Dlgs 50/2016 che dispone che non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

VISTO l'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, per i soggetti affidatari, la possibilità di affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- *il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;*
- *all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parte di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;*

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 800102 del 18/07/2023 con la quale l'impresa "Samoa Restauri S.r.L.", ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ha richiesto l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto delle lavorazioni per un importo di € 145.000,00 all'impresa "EDIL SALAPIA S.R.L.S." con sede legale in via Romagnosi, 2A-4 – 76121 - Comune di Barletta (BT), P.IVA 07810860721;

VERIFICATO che l'Impresa "Samoa Restauri S.r.L." in sede di gara ha dichiarato di ricorrere allo strumento del subappalto indicando, all'atto dell'offerta, parte dei lavori che intende subappaltare;

CONSIDERATO che con la citata nota l'Impresa "Samoa Restauri S.r.L." ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Copia del contratto di subappalto;
- P.O.S.;
- Dichiarazione circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. tra l'Impresa aggiudicataria e l'Impresa Subappaltatrice;
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. A) e dell'Allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- Visura camerale della ditta EDIL SALAPIA S.R.L.S.;
- Dichiarazioni della ditta EDIL SALAPIA S.R.L.S. (art.14 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e 67/2011, art.90 DPR 207/2010, art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., L.68/1999);
- Iscrizione anagrafe antimafia "White List";
- D.U.R.C.;

RICHIAMATO l'art. 86 comma 2-bis del D.lgs 50/2016 che dispone che *ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio;*

CONSIDERATO che la data di rilascio dei certificati acquisiti nell'ambito delle verifiche ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 di cui alla dichiarazione del RUP del 31/10/2023, hanno data di rilascio inferiore ai sei mesi;

PRESO ATTO che si è proceduto a richiedere il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto il subappalto è riferito a contratti di importo superiore a € 1.000.000,00 ed il subappalto è singolarmente di importo superiore a 100.000 euro, art.3 e art. 7 co.1 lett.c) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;

CONSIDERATO che l'UOS-ANAC, nota agli atti prot.n. 1074969 del 29/09/2023, rappresenta che il subappalto in esame riguarda una procedura avviata in vigenza del primo Accordo e pertanto non necessita di relativo parere preventivo.

VISTO il documento Durc On Line prot. n. INAIL_40279176 del 17/09/2023 con scadenza validità il 15/01/2024 dal quale si evince che l'impresa "EDIL SALAPIA S.R.L.S." è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTA la dichiarazione del RUP prot.n. 1235160 del 31/10/2023, relativa all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale della suddetta ditta subappaltatrice "EDIL SALAPIA S.R.L.S.";

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il subappalto dei lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo" nel comune di Amatrice all'impresa "EDIL SALAPIA S.R.L.S." con sede legale in via Romagnosi, 2A-4 – 76121 - Comune di Barletta (BT), P.IVA 07810860721 per l'importo complessivo di € 145.000,00;
2. di trasmettere la presente determinazione all'Impresa "Samoa Restauri S.r.L.", al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i successivi adempimenti di competenza;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo dall'Impresa l'Impresa "Samoa Restauri S.r.L." che ne dovrà dare conto alla stazione appaltante;
4. che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante